

STATUTO SOCIETARIO

GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1

è costituito dal 1976 il “Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre”, associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro.

Art. 2

La sede del gruppo è in Mestre, località Punta San Giuliano.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di contribuire a diffondere e praticare la voga alla veneta, oltre che altre specialità di voga, di discipline ed attività quali la vela al terzo e la cantieristica tradizionale legate all'ambiente lagunare.

Dette finalità vengono perseguite anche organizzando corsi e scuole di voga, regate sociali, partecipando a manifestazioni agonistiche e non di altre società, manifestazioni sociali, culturali e benefiche, con particolare attenzione alle tradizioni del territorio, anche in collaborazione e con il coinvolgimento di Associazioni, Enti, Federazioni sportive e Società private.

Art. 4

Sono fonti di finanziamento del G.S.V.V.M. le quote associative, le erogazioni, le oblazioni volontarie e i contributi provenienti da soggetti pubblici e privati, finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti da realizzare.

Art. 5

I colori sociali del Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre sono l'Arancione e il Blu.

I SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori, e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo stato di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo che prevede l'accettazione di attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 8

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti, secondo quanto indicato dallo Statuto e dal Regolamento.

Se entro tale termine la domanda non viene espressamente respinta questa è da ritenersi accettata, i dati del nuovo socio saranno conservati con ogni cura all'anagrafe sociale.

Contestualmente alla domanda verrà consegnata, previo il pagamento della quota sociale, la tessera sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 9

I soci hanno diritto a:

§ Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

§ Riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

§ Discutere ed approvare i rendiconti;

§ Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento delle quote sociali prima della data di svolgimento dell'Assemblea, secondo le modalità specificate nel Regolamento, e che siano regolarmente iscritti da almeno sei mesi.

Altresì possono essere eletti alle cariche sociali i soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi.

Art. 10

Il socio è tenuto al pagamento annuale delle quote sociali, come specificato nel Regolamento, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno del sodalizio, non costituisce, pertanto in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 11

La qualifica di socio si perde per:

§ Mancato pagamento della quota sociale;

§ Dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

§ Espulsione o radiazione.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

§ Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

§ L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

§ Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

§ L'appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;

§ L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di pertinenza della stessa. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Di ogni azione disciplinare intrapresa il Consiglio Direttivo dovrà dare comunicazione scritta all'interessato e per conoscenza al Collegio dei Garanti.

Art. 13

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso al Presidente che lo trasmetterà al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 14

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

§ Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

§ Contributi, erogazioni e lasciti diversi;

§ Fondo di riserva.

Art. 15

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 16

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art. 17

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

Il residuo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA

Art. 18

Partecipano all'Assemblea Generale dei Soci tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio, a mezzo posta ordinaria.

Art. 19

L'Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 21 e 34, e quando ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori, o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 20

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 21.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 21

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è necessario il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. La votazione avviene solo per alzata di mano.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 34.

Art. 22

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 21.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 23

L'Assemblea Generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 9:

§ Approva le linee generali del programma di attività;

§ Approva il rendiconto annuale;

§ Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;

§ Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; si vota a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;

§ Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione elettorale composta da almeno tre membri, tra i non candidati, che controlli lo svolgimento delle elezioni e dirimi gli scrutini;

§ Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 24

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

§ Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

§ Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente, e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;

§ Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo di segreteria dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente;

§ Il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti e/o soci le altre funzioni e incarichi attinenti specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 27

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

§ Eseguire le delibere dell'Assemblea;

§ Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

§ Predisporre il rendiconto annuale;

§ Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

§ Formulare e gestire il Regolamento;

§ Deliberare circa l'ammissione dei Soci (può delegare allo scopo uno o più Consiglieri);

§ Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

§ Proporre di intraprendere azioni civili o penali nei confronti di terzi o soci;

§ Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

§ Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

§ Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

§ Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 29

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all'elezione del Consiglio; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

Art. 30

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può confermare la delibera di sospensione, espulsione e radiazione dei soci che ne abbiano fatto ricorso, ai sensi degli artt. 12 e 13.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Il componente il Collegio dei Garanti decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all'elezione; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art. 31

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e di relazionare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni 4 mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei membri o il Consiglio Direttivo.

Il Sindaco Revisore decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all'elezione; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art. 32

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con possibilità di parere consultivo.

Art. 33

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro. Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 34

La decisione motivata dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno 4/5 dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.